



COMUNE DI LUGO

Provincia di Ravenna

Id. 1439703

Fascicolo n. 2020/04 08/000027

AREA SERVIZI GENERALI Servizio Segreteria Generale

D E T E R M I N A Z I O N E N. 52 del 19/03/2021

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI LUGO PER RESISTERE NEL GIUDIZIO DEL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROPOSTO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA DA CONDOMINIO IL PRUGNOLO CONTRO IL COMUNE DI LUGO - INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8C310B6C2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con delibera n. 25 dell'11/03/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Lugo stabiliva di resistere nel giudizio del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis C.P.C. proposto presso il Tribunale di Ravenna da Condominio Il Prugnolo contro il Comune di Lugo, dando mandato al Sindaco pro tempore del Comune di Lugo di costituirsi, come parte resistente, nel giudizio predetto;

- tramite la precitata delibera la Giunta del Comune di Lugo ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Segreteria Generale, per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio del Comune di Lugo sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia di ricorso presentato rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame, anche alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che il Servizio Segreteria Generale, considerata la necessaria fiduciarità dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Fabrizio Casamento del Foro di Ravenna, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo e delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici;

- è pervenuta l'offerta del professionista interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 3881 del 12/03/2021 corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;

- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto civile;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto legale Avv. Fabrizio Casamento, del Foro di Ravenna, con Studio Legale in Lugo (RA), Via Matteotti n. 25, C.F. CSMFRZ63H09A191O – P. I. 01257390391, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all' Avvocato Fabrizio Casamento, del Foro di Ravenna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 7.806,29 come di seguito illustrato:

– Onorari come da compenso tabellare	€ 2.225,00
- Sconto 13,71%	€ 305,00
- spese generali 15% su onorari	€ 288,00
- Cassa Avvocati CPA 4%	€ 88,32
Totale imponibile	€ 2.296,32
- IVA 22% su imponibile	€ 505,19
Totale documento	€ 2.801,51

(A dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese imponibili)

per il procedimento di istruzione preventiva nel giudizio del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis C.P.C. proposto presso il Tribunale di Ravenna da Condominio Il Prugnolo contro il Comune di Lugo, al fine di provvedere a tutelare al meglio gli interessi pubblici e le ragioni del Comune di Lugo;

– Onorari come da compenso tabellare	€ 4.835,00
- Sconto 29,06%	€ 1.405,00
- spese generali 15% su onorari	€ 514,50
- Cassa Avvocati CPA 4%	€ 157,78
Totale imponibile	€ 4.102,28
- IVA 22% su imponibile	€ 902,50
Totale documento	€ 5.004,78

(A dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese imponibili)

per il giudizio di cognizione innanzi al tribunale nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis C.P.C. proposto presso il Tribunale di Ravenna da Condominio Il Prugnolo contro il Comune di Lugo, al fine di provvedere a tutelare al meglio gli interessi pubblici e le ragioni del Comune di Lugo;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Fabrizio Casamento per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 7.806,29;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 11 del 28/01/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 12 del 28/01/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 7 del 29/01/2021 è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - Parte contabile – Anno 2021/2023";

Vista la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30/12/2020 n° 178 - G.U. 30/12/2020);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z8C310B6C2 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

Dato atto che il visto di copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Comune di Lugo e Vice Unione dell'Area Servizi Finanziari sul presente provvedimento è rilasciato limitatamente a quanto previsto dagli art. 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30/7/2020 e prescinde da ogni altra considerazione, attestazione, valutazione espressa dal Responsabile firmatario del presente atto che se ne assume a pieno ogni responsabilità;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in argomento e di resistere, per le ragioni in premessa espresse nel giudizio di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis C.P.C. proposto presso il Tribunale di Ravenna da Condominio Il Prugnolo, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto del ricorso, dall'Avv. Cinzia Montanari del Foro di Ravenna contro il Comune di Lugo, meglio specificata in premessa;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Fabrizio Casamento, del Foro di Ravenna, con Studio Legale in Lugo (RA), Via Matteotti n. 25, C.F. CSMFRZ63H09A1910 – P. I. 01257390391, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, ai sensi delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.C. n. 25/2021 si autorizza il Sindaco pro tempore del Comune di Lugo, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa del Comune di Lugo;

- di impegnare la spesa di € 7.806,29 per incarico legale, derivante dal presente atto, sul Bilancio di Previsione 2021/2023 del Comune di Lugo - Annualità 2021, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010LO - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	INCARICO LEGALE A TUTELA DEL COMUNE DI LUGO PER RESISTERE NEL GIUDIZIO EX ART.696 BIS CPC PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO DAL CONDOMINIO IL PRUGNOLO – CIG N. Z8C310B6C2	AVV. FABRIZIO CASAMENTO	2021/708/1	€ 7.806,29	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 708/2021 di € 8.500,00 assunta sul bilancio 2021/2023 – annualità 2021 del Comune di Lugo, giusta delibera di Giunta Comunale n. 25 dell'11/03/2021 portandola da € 8.500,00 a € 7.806,29, come dettagliatamente indicato nella sottoindicata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010LO - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	INCARICO LEGALE A TUTELA DEL COMUNE DI LUGO PER RESISTERE NEL GIUDIZIO EX ART.696 BIS CPC PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO DAL CONDOMINIO IL PRUGNOLO		2021/708	€ -693,71	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto”.

- di attestare che:

- a norma dell’art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell’obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell’esercizio 2021 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell’art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto non è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio QLSDJM corrispondente al Servizio Segreteria Generale – Comune di Lugo;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Lugo e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis 179 e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Avv. Fabrizio Casamento

- codice fiscale: *CSMFRZ63H09A191O*

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: € 7.806,29
- data fine incarico: *sentenza Tribunale di Ravenna*
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
Dott. Andrea Gorini